


LA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO

Art. 495 c.p.c.



La conversione deve essere richiesta prima che venga emessa l'ordinanza con cui viene disposta la vendita. Il G.E. fissa con decreto l'udienza per la discussione circa l'ammissione al beneficio.

L'istanza può essere depositata anche all'udienza, purché sia contestualmente fornita la prova dell'avvenuto versamento del quinto.

Si tiene conto ai fini della conversione degli interventi depositati sino all'udienza di ammissione al beneficio della conversione, rendendosi necessario - ove vi fossero interventi in tale sede - procedere all'integrazione del quinto.

Se l'istanza di conversione dovesse essere dichiarata inammissibile, la somma versata per il deposito del quinto viene restituita al debitore.

Si precisa che non può essere concessa al debitore esecutato l'utilizzazione di quanto pignorato, in mancanza di adesione alla richiesta da parte del creditore procedente; ciò in applicazione della regola di tutti i rapporti che hanno come causa principale o contenuto la custodia, di cui il paradigma è il deposito, secondo la quale il custode non può, senza il consenso del depositante, usare della cosa in custodia. Tale principio trova applicazione, in particolare, nel caso di conversioni conseguenti al pignoramento di autoveicoli.

Se viene effettuato un intervento dopo l'udienza fissata per la discussione sull'istanza di conversione e, quindi in pendenza della conversione, non se

ne tiene conto in quanto tali interventi sono da considerarsi tardivi ai fini della conversione (Cass. 5867/82).


Se il debitore decade dalla conversione, il quinto versato dal debitore confluisce nell'esecuzione e si dà corso alla vendita del compendio pignorato. Le assegnazioni dei ratei corrisposti, secondo la tempistica del novellato art. 495 c.c. , una volta dichiarati esecutivi, godono di stabilità per cui restano ferme. L'eventuale intervento (tardivo ai fini del sub-procedimento di conversione) torna ad essere pienamente valutabile e partecipa al riparto di quanto non già distribuito, del quinto versato dall'esecutato che confluirà nell'esecuzione e di quanto realizzato dalla vendita del compendio pignorato.

Se il debitore ottempera a tutti i versamenti, si provvede all'assegnazione delle somme e viene dichiarata l'inammissibilità dell'intervento, effettuato dopo l'udienza di discussione sull'istanza.

Si ricorda che si può essere ammessi al beneficio della conversione per una sola volta.

Padova 19 10 16

G.E. Alessandra Cagnotto



G.E. Giuseppe Primicerio



Il Funzionario
Dott. GILBERTO MARCATI

